



Circolare n. 012

20 dicembre 2022

ACCONTO IVA 2022

La presente circolare intende riepilogare le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IVA dovuti per il 2022, da effettuarsi entro il 27.12.2022.

Il prossimo **27 dicembre** scade il termine per il versamento dell'acconto IVA 2022.

L'acconto può essere calcolato secondo tre possibili metodi alternativi:

- metodo storico
- metodo previsionale
- metodo analitico


1) METODO STORICO

Per i contribuenti mensili, l'acconto IVA è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre dell'anno 2021 (al lordo dell'acconto versato nel 2021). La determinazione dell'acconto può avvenire facendo riferimento ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al IV trimestre 2021, assumendo a base per il calcolo la somma dei righi VP14 + VP13 del mese di dicembre. Qualora invece sia stato presentato il quadro VH della dichiarazione IVA annuale 2022 sarà la somma dei righi VH15 + VH17 della stessa.

Per i contribuenti trimestrali (per opzione), l'acconto è calcolato nella misura dell'**88%** del debito risultante dalla liquidazione IVA dell'ultimo trimestre dell'anno 2021 (al lordo dell'acconto versato nel 2021). Per la base di calcolo ci si riferisce congiuntamente ai dati esposti nella comunicazione liquidazione periodica IVA del IV trimestre 2021 ed ai dati della dichiarazione annuale IVA 2022. Occorre considerare i righi VL38 – VL36 (della dichiarazione annuale IVA) + VP13 (della liquidazione periodica IV trimestre). Se invece è stato presentato il quadro VH della dichiarazione annuale IVA 2022 andranno considerati i righi VL38 – VL36 + VH17.

2) METODO PREVISIONALE

Nel caso in cui si preveda che il mese di dicembre 2022 (o il quarto trimestre) si chiuda con un debito IVA inferiore rispetto a quello dello scorso anno, è possibile versare l'**88%** dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (per i contribuenti mensili) o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso (per i contribuenti trimestrali).



Poiché per individuare il dato previsionale è necessario fare una stima sia delle fatture attive sia di quelle passive, è consigliabile utilizzare tale metodo solo se vi sono sufficienti margini di sicurezza, così da non incorrere in sanzioni per versamento insufficiente dell'acconto.

3) METODO ANALITICO (DELLA PRE-LIQUIDAZIONE AL 20 DICEMBRE)

Con l'applicazione di questo criterio l'acconto sarà pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione periodica (mensile o trimestrale) che terrà conto:

- Per gli acquisti, di tutte le operazioni **registrate** fino al 20 dicembre 2022;
- Per le vendite, di quelle **effettuate** fino al 20 dicembre 2022, anche se non ancora fatturate (indipendentemente dall'essere state o meno registrate).

Si dovrà tener conto naturalmente anche delle operazioni intracomunitarie o di eventuali crediti a riporto dal periodo precedente (ovvero dell'eventuale debito non superiore ad Euro 25,82).

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24. L'acconto, che non può essere rateizzato, non è dovuto se di ammontare **inferiore a € 103,29**.

CONTRIBUENTI MENSILI: Codice tributo **6013** – periodo di riferimento anno **2022**

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: Codice tributo **6035** – periodo di riferimento anno **2022**

Si ricorda, inoltre, che sul versamento dell'acconto per i contribuenti trimestrali "per opzione" **non è dovuta** la maggiorazione, a titolo di interessi, dell'1%.

Caso particolare: variazione della periodicità della liquidazione


Se il passaggio è avvenuto:

- da trimestrale nel 2021 a mensile nel 2022 - il parametro su cui calcolare l'88% è costituito da 1/3 dell'imposta versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2021;
- da mensile nel 2021 a trimestrale nel 2022 – il parametro per il calcolo dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2021, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021.

Soggetti esonerati

Non versano l'acconto i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del 2022;
- hanno cessato l'attività prima del 30 novembre 2022 (mensili) o del 30 settembre 2022 (trimestrali);
- hanno evidenziato nel mese di dicembre 2021 (o nella liquidazione relativa al IV trimestre del 2021) un credito IVA;
- ritengono, applicando il metodo previsionale, di chiudere l'ultima liquidazione dell'anno 2022 a credito;



- applicando il metodo analitico, dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultano a credito;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta;
- contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile D.L. 98/2011;
- contribuenti che adottano il regime forfettario di alla L. 190/2014;
- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo di split payment;
- contribuenti che nel corso del 2022 sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfettario.

Omesso o minore versamento

Ricordiamo che in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento è prevista la **sanzione** amministrativa:

- del 30% delle somme non versate o versate in meno in termini generali, *ovvero*
- nella misura del 15% se il versamento viene effettuato nei 90 giorni dalla scadenza, unitamente al pagamento degli **interessi** legali, commisurati all'imposta dovuta, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dal 28.12.2022 fino al giorno dell'effettivo versamento (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

Per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Vi rammentiamo che l'omissione è regolarizzabile avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'utilizzo del quale Vi invitiamo a contattare lo Studio.

Nel caso in cui nel 2022 siano state attuate **operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni**, invitiamo i soggetti interessati a contattare lo Studio per verificare l'obbligo di versamento dell'acconto e la modalità di calcolo dello stesso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitatesse.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Luisella Olgiati